Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 30 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1975.

Sostituzione di due membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265 e 19 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 87, con i quali sono stati nominati, tra gli altri membri ordinari del suindicato consesso, il dott. Giovanni Licata nell'aliquota dei 14 direttori generali e il dott. Domenico Macrì designato dalla C.I.S.L.;

Considerato che il dott. Giovanni Licata è stato collocato a riposo e che il dott. Domenico Macrì è stato nominato segretario generale dello stesso Consiglio superiore della pubblica amministrazione e che occorre pertanto provvedere alla sostituzione dei predetti;

Vista la designazione fatta dalla C.I.S.L. per la sostituzione del dott. Domenico Macrì con il dott. Maurizio Zappi, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Giovanni Simeoni, dirigente generale del Ministero delle finanze e il dott. Maurizio Zappi,

primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Giovanni Licata e del dott. Domenico Macrì.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 152

(4026)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Summonte.

Al Presidente della Repubblica

In base ai risultati delle elezioni del 7 giugno 1970 per il rinnovo del consiglio comunale di Summonte una delle liste concorrenti ottenne la maggioranza dei seggi assegnati al comune.

Il civico consesso non ebbe, in conseguenza, difficoltà a procedere alla costituzione degli organi ordinari.

Nel corso del 1974 si determinarono, però, dissensi e contrasti tra gli amministratori che sfociarono, infine, in una irreparabile rottura.

In tale situazione l'amministrazione comunale di Summonte non è riuscita a provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

Con deliberazione 21 ottobre 1974, n. 85, la giunta municipale stabiliva di convocare il consiglio comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione, per il successivo 28 ottobre 1974 con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'esame del bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

La riunione consiliare andava però deserta per mancanza del numero legale.

Nella successiva riunione del 3 novembre 1974 il consiglio comunale con deliberazione n. 43 approvava il bilancio preventivo per l'esercizio 1975.

Detto atto deliberativo veniva annullato dall'organo regionale di controllo per illegittimità essendo stata in precedenza annullata la deliberazione con la quale la giunta municipale aveva provveduto alla convocazione del consiglio comunale per la riunione di che trattasi.

Successivamente l'organo regionale di controllo con provvedimento 10 dicembre 1974, n. 33967, diffidava il sindaco di Summonte a promuovere la convocazione del consiglio comunale perchè quest'ultimo provvedesse all'esame ed approvazione del bilancio entro il termine massimo di giorni venti dalla ricezione del provvedimento stesso con l'esplicita diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento, entro il termine assegnato, si sarebbe proceduto a norma di legge (articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 23 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4).

Decorso infruttuosamente il termine assegnato l'organo di controllo provvedeva alla nomina di un commissario *ad acta* per la deliberazione del bilancio, in via sostitutiva.

Il commissario, in data 15 gennaio 1975, deliberava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

Il prefetto, ritenuta acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla deliberazione del bilancio 1975 e ciò con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto lo scioglimento sul su menzionato consiglio comunale.

Al riguardo si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Summonte, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, atteso che detto consesso è rimasto inadempiente in ordine al tassativo obbligo della deliberazione del bilancio 1975 che è stato, poi, deliberato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 marzo 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Summonte (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Amedeo Genovese.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Summonte (Avellino) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 marzo 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Summonte (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Amedeo Genovese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1975

LEONE

GUI

(4399)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1975.

Approvazione del piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie predisposto dal consiglio generale del Mediocredito centrale per il 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, che prevede, fra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, l'articolo 24, sesto comma, della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e l'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, con

le quali si stabilisce che il consiglio generale del Mediocredito centrale predispone annualmente il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore indicando, altresì, i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi e che il suddetto piano generale è approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Comitato di cui all'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, approvato con decreto ministeriale 17 novembre 1967;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio generale del predetto Istituto in data 28 ottobre 1974, concernente il piano generale di utilizzo delle disponibilità per l'anno 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale, nella seduta del 30 gennaio 1975, si è pronunciato favorevolmente in merito a detto piano;

Sentito il Comitato di cui all'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131, il quale nella seduta del 29 gennaio 1975 si è pronunciato favorevolmente in ordine al ripetuto piano;

Considerato che tale piano generale di utilizzo è stato predisposto dal Mediocredito centrale in base alle attuali disponibilità con le quali potranno essere accolte solo parzialmente richieste di agevolazioni già pervenute e che prevedibilmente perverranno nel 1975 e che pertanto il piano stesso sarà attuato, per una parte, nei limiti delle somme già assegnate e per l'altra parte, nei limiti degli stanziamenti che potranno essere messi a disposizione dell'Istituto con eventuali provvedimenti legislativi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, è approvato, con le precisazioni di cui in premessa, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie predisposto dal consiglio generale del Mediocredito centrale per l'anno 1975 in relazione alle disponibilità da assegnare di massima a ciascun settore con i criteri ed i limiti massimi di intervento ivi previsti nonché con l'indicazione dei limiti e delle modalità di utilizzazione del fondo per la concessione di contributi negli interessi, nei termini di cui al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

MEDIOCREDITO CENTRALE

PIANO PREVISIONALE DELLE OPERAZIONI PER IL 1975

A norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962 n. 265 e dello art. 24 della legge 28 febbraio 1967 n. 131, viene presentato il piano generale delle operazioni finanziarie che l'istituto prevede di dover compiere nel 1975. Il presente piano si intende subordinato e condizionato agli eventi in esso indicati e non ha la natura di bilancio di previsione.

Parte prima

OPERAZIONI ORDINARIE

Sezione prima

Andamento delle operazioni di agevolazione nel 1974 e previsione di intervento per il 1975

I. — *Operazioni di credito agevolato.*

Nel piano previsionale per il 1974 era posta in evidenza la mancanza di mezzi occorrenti per l'assunzione dei nuovi impegni di agevolazione ed era indicato che in assenza di stanziamenti l'istituto non sarebbe stato in condizione di operare per l'intero anno.

Di conseguenza, nuove operazioni di credito agevolato sono state accolte in misura del tutto trascurabile, entro i limiti delle disponibilità determinatesi a seguito della decadenza per rinuncia di operazioni precedentemente accolte.

L'assenza di provvedimenti che comportassero lo stanziamento di nuovi mezzi pubblici, tali da consentire l'accoglimento anche parziale delle nuove richieste di agevolazione ha, quindi, costretto l'istituto a limitare, nei primi nove mesi del 1974, la propria attività all'erogazione dei finanziamenti concernenti le operazioni il cui impegno era già stato assunto in precedenti esercizi.

1. Richieste di credito agevolato inevase a tutto il 1974.

1.1. Nel settore dei finanziamenti alle medie e piccole imprese, durante il 1973, l'istituto ha potuto accogliere solo una parte delle domande pervenute. A fine 1973 giacevano presso l'istituto richieste di finanziamento per 96 miliardi circa e le disponibilità consentivano la copertura di circa 18 miliardi di esse. Si aveva, pertanto, un insieme di operazioni per 78 miliardi, prive di copertura. Di queste sono successivamente decadute richieste per circa 9 miliardi.

Malgrado la quasi integrale sospensione dell'agevolazione dell'istituto nei primi nove mesi dell'anno, al 30 settembre scorso, sono pervenute nuove richieste per 203 miliardi, esprimendo così un flusso di domande superiore a quello avutosi negli esercizi precedenti, indubbiamente da attribuire alla sospensione delle agevolazioni disciplinate dalla legge n. 623.

Si prevede che, entro la fine del corrente anno, saranno presentate ulteriori richieste di agevolazione per almeno 50 miliardi.

Nel complesso le richieste di agevolazione delle medie e piccole imprese, che saranno in attesa di esame alla fine del 1974, ammonterebbero a circa 322 miliardi, arrotondabili a 320 miliardi.

1.2. Nel settore del credito all'esportazione ogni nuova agevolazione è stata praticamente sospesa, a partire dal settembre 1973, venendo limitata alle operazioni non superiori ai 100 milioni di credito capitale e a pochissime altre di rilevante urgenza. Le operazioni agevolate da quella data sono ammontate a soli 19 miliardi.

Dal settembre 1973 sono, intanto, pervenute nuove richieste per 569 miliardi, delle quali per 128 miliardi entro la fine del 1973 e per 441 miliardi dall'inizio dell'anno 1974 al 30 settembre scorso. Si prevede che entro la fine dell'anno in corso saranno presentate altre richieste per circa 70 miliardi.

Di conseguenza, le richieste di agevolazione di imprese esportatrici, presentate a tutto il 1974, verrebbero ad ammontare a circa 639 miliardi, delle quali 620 miliardi in sospeso per mancanza di mezzi.

1.3. Nel complesso, nel caso in cui l'istituto non venisse posto tempestivamente in condizione di riprendere l'attività di agevolazione, alla fine del 1974 si avrebbero richieste in attesa di accoglimento, per un importo complessivo di circa 940 miliardi di credito capitale.

Questo ammontare complessivo di richieste non comprende un'operazione di esportazione a pagamento differito di carattere straordinario per 125 miliardi, la quale non fa carico sulle disponibilità di agevolazione dell'istituto.

1.4. I mezzi propri, di cui l'istituto potrà disporre dal 1975, consentiranno di agevolare circa 350 miliardi delle operazioni giacenti in attesa di accoglimento, siano esse destinate al settore interno che a quello esportazione (1).

Rimarrebbero, quindi, a tutto il 1974, operazioni inevase per circa 590 miliardi di credito capitale.

La presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di un disegno di legge per lo stanziamento di 100 miliardi da destinare al pagamento di contributi agli interessi per agevolazioni all'esportazione, (Atto Senato n. 1785) già approvato dal Senato con procedura d'urgenza, pone l'obbligo di prevedere le ulteriori possibilità di agevolazione di cui l'istituto verrebbe a disporre nell'ipotesi di approvazione del disegno stesso.

Questa previsione, al presente, non può essere che incerta in dipendenza dell'innalzamento del tasso base di riferimento.

Secondo il tasso di riferimento e i tassi agevolati vigenti prima delle modifiche in corso di esame presso le competenti Autorità monetarie, lo stanziamento di 100 miliardi di contributi avrebbe consentito di agevolare circa 600 miliardi di crediti.

Secondo i presumibili nuovi tassi di riferimento e agevolati, lo stanziamento su indicato potrà invece consentire l'agevolazione di soltanto 400 miliardi circa di nuovi crediti.

Pertanto, con le disponibilità di mezzi propri e con gli stanziamenti di contributi previsti dal recente disegno di legge presentato al Parlamento, potranno essere agevolati circa 750 miliardi di operazioni giacenti a fine 1974, rispetto all'ammontare complessivo di circa 940 miliardi (2).

I 750 miliardi di operazioni agevolabili saranno, in linea di massima, destinati per 280 miliardi al settore interno e per 470 miliardi a quello esportazione.

Delle richieste esistenti a fine 1974 risulterebbero così non coperti 190 miliardi di operazioni, dei quali 40 miliardi per il settore interno e 150 miliardi per quello esportazione.

2. Previsione delle richieste di credito agevolato per il 1975.

2.1. Si prevede che nel corso del 1975 potranno affluire al Mediocredito centrale ulteriori richieste di agevolazione di crediti a favore delle medie e piccole imprese per 150 miliardi.

Il dato tiene conto delle domande ancora giacenti presso gli istituti primari e sconta un possibile rallentamento rispetto all'andamento delle richieste del 1974, in relazione sia alla particolare situazione della nostra economia, sia all'attesa ripresa dell'attività della legge n. 623.

2.2. Nel settore del credito all'esportazione le richieste di agevolazione per il 1975 sono previste in 550 miliardi. La previsione considera che il plafond assicurativo, fissato per il 1974 in 700 miliardi, rimanga sostanzialmente invariato.

2.3. Nel complesso dei due settori le richieste di agevolazione per il 1975 potranno ammontare a 700 miliardi, dei quali 150 miliardi per il settore delle medie e piccole imprese e 550 miliardi per quello delle esportazioni.

In considerazione di quanto precedentemente esposto, l'istituto non sarà in grado di accogliere nel prossimo esercizio 1975 alcuna nuova richiesta di agevolazione. Ogni nuova richiesta di agevolazione rimarrà subordinata allo stanziamento di nuovi mezzi pubblici.

Al predetto ammontare di 700 miliardi va sommata la quota residua di operazioni del 1974, di complessivi 190 miliardi, non agevolabile con le disponibilità proprie dell'istituto e con la prevista assegnazione di 100 miliardi per contributi agli interessi all'esportazione di cui al disegno di legge precedentemente ricordato.

Pertanto, le operazioni da accogliere entro la fine del 1975 ammonterebbero presumibilmente a 890 miliardi dei quali 190 miliardi per il settore delle medie e piccole imprese e 700 miliardi per quello delle esportazioni.

---

(1) I mezzi propri sono costituiti: dall'aumento del fondo di dotazione previsto dalla legge 28 maggio 1973 n. 295 in 100 miliardi, dei quali 80 miliardi saranno incassati nel 1974 e 20 miliardi nel 1975; dai rientri non impegnati; dalle residue disponibilità di contributi sul fondo di cui alla citata legge n. 295.

(2) I 750 miliardi indicati possono essere agevolati per 350 miliardi con i mezzi propri di cui l'Istituto già dispone, mentre i restanti 400 miliardi potranno esserlo subordinatamente all'approvazione del disegno di legge che stanzia 100 miliardi di contributi per l'esportazione.

II. — *Emissione di obbligazioni e mutui.*

Nel piano previsionale per il 1974 era prevista l'emissione di 200 miliardi di obbligazioni, il cui ricavo doveva essere destinato alla concessione di mutui ordinari agli istituti primari, allo scopo di integrarne la provvista finanziaria per le operazioni alle medie e piccole imprese.

In relazione al maggiore fabbisogno degli stessi istituti, la richiesta di emissione di obbligazioni è stata successivamente elevata a 250 miliardi.

Le autorità monetarie hanno autorizzato il Mediocredito centrale ad emettere 250 miliardi di obbligazioni destinandone una metà al finanziamento delle medie e piccole imprese e l'altra metà al finanziamento di un'operazione di carattere straordinario di credito all'esportazione con pagamento differito, di cui si è fatto cenno precedentemente.

L'istituto si propone di chiedere nuovamente alle autorità monetarie l'autorizzazione all'emissione dei rimanenti 125 miliardi di obbligazioni, a valere sulla richiesta di complessivi 250 miliardi da destinare alle medie e piccole imprese.

Le autorità monetarie hanno inoltre autorizzato all'emissione di 35 miliardi di obbligazioni per la concessione di mutui speciali agli istituti primari da impiegare per il finanziamento di imprese, privati o professionisti danneggiati da calamità naturali. Di questi 35 miliardi, 6,5 miliardi sono stati collocati; la residua quota di 28,5 miliardi dovrebbe essere collocata entro l'anno, in relazione alle possibilità del mercato.

Dalle previsioni di fabbisogno degli istituti primari emerge la necessità che nel 1975 il Mediocredito centrale venga autorizzato ad emettere ulteriori 250 miliardi di obbligazioni da destinare al finanziamento di operazioni per le medie e piccole imprese.

III. — *Modalità di intervento e provvedimenti di legge.*

A seguito della modifica del tasso base per le operazioni di credito agevolato, intervenuta durante l'anno a seguito dell'aumento del costo della provvista a medio termine, le modalità di intervento dell'istituto sono in corso di revisione.

Poiché al momento attuale non è possibile formulare una precisa indicazione delle stesse, l'istituto si riserva di darne comunicazione successivamente alla loro approvazione.

Alla data di presentazione del presente documento nessun nuovo provvedimento di legge ha interessato l'attività dell'istituto.

IV. — *Limiti e modalità di utilizzazione del fondo per la concessione di contributi agli interessi.*

Il Ministro per il tesoro con proprio decreto dell'11 settembre 1974 ha approvato la parte del piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per l'anno 1974 del Mediocredito centrale, concernente i limiti e le modalità per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi, a carico dell'apposito fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, numero 295.

I contributi nel pagamento degli interessi a valere sul fondo di cui al predetto articolo, relativi agli impegni da assumere in base al presente piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per il 1975, saranno corrisposti dal Mediocredito centrale nei limiti delle disponibilità del fondo ed in misura pari alla differenza fra i tassi base di riferimento, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e i tassi agevolati.

Nel caso di accreditamento al fondo di mezzi pubblici con specifica destinazione, l'impiego del fondo rimarrà comunque vincolato, entro i limiti dei mezzi stessi, alle disposizioni di legge.

I contributi saranno corrisposti agli istituti ed aziende di credito in rate determinate in relazione ai piani di ammortamento delle singole operazioni, nonché per gli opportuni conguagli derivanti dalle diverse forme di intervento.

In relazione alle disponibilità finanziarie e di fondi per contributi agli interessi e alle esigenze di tesoreria, l'istituto potrà sostituire di volta in volta, in tutto o in parte, le operazioni di rifinanziamento con l'agevolazione mediante il contributo agli interessi e viceversa.

Sezione seconda

Utilizzo delle disponibilità finanziarie e determinazione del fabbisogno di nuovi mezzi in dipendenza delle richieste di agevolazione pervenute o previste a tutto il 1975.

I. — *Situazione degli impegni e delle disponibilità per operazioni a tutto il 1974.*

1. Disponibilità finanziarie.

1.1. Nel settore delle medie e piccole imprese, l'istituto accoglierà operazioni per soli 18 miliardi a valere su disponibilità residue e non impegnate a fine 1973.

I 18 miliardi di nuove operazioni, che saranno complessivamente approvate nel 1974, comporteranno, nell'ipotesi di un rifinanziamento al 70%, l'assunzione di impegni per circa 12 miliardi (tavola 2).

Le erogazioni relative a impegni per operazioni accolte negli esercizi precedenti e, nella misura sopra indicata, nel 1974 risulteranno di 69 miliardi con una differenza in meno di circa 3 miliardi rispetto alle previsioni iniziali (tavola 2).

I rientri saranno di 52 miliardi, quindi superiori di circa 1 miliardo rispetto alle previsioni (tavola 2).

A fine 1974 i finanziamenti in essere per questo settore si prevede che saranno di 165 miliardi contro i 149 miliardi esistenti all'inizio; l'entità dei mezzi immessi nel sistema mediante il risconto diretto sarà pari alla differenza di 16 miliardi.

1.2. Nel settore del credito all'esportazione le operazioni approvate risultano di 19 miliardi e comportano un impegno di 13 miliardi circa qualora si intervenga nella forma del rifinanziamento (tavola 2).

Le erogazioni dell'esercizio 1974 saranno di 127 miliardi, contro una previsione iniziale di 255 miliardi; la differenza è dovuta in misura del tutto prevalente alla trasformazione dello intervento dalla forma del rifinanziamento a quella del contributo agli interessi. Detta modifica si è resa necessaria in attesa dell'incasso degli 80 miliardi di aumento del fondo di dotazione previsti per il 1974, nonché dei 20 miliardi previsti nel 1975 (tavola 2).

I rientri dell'esercizio saranno di 87 miliardi, superiori di circa 9 miliardi alle previsioni iniziali.

A fine 1974 i finanziamenti in essere nel settore esportazione risulteranno di 473 miliardi, contro i 433 miliardi all'inizio dell'esercizio; l'entità dei nuovi mezzi immessi nel sistema risulterà così di 40 miliardi.

* * *

1.3. I finanziamenti in essere nei due settori di attività, alla fine del 1974 e nei successivi cinque esercizi, in dipendenza delle erogazioni previste a fronte dei soli impegni assunti a tutto il 1974 e dei rientri, saranno i seguenti (tavola 3):

(miliardi di lire)

1974	1975	1976	1977	1978	1979
638	554	419	312	228	168

La previsione indicata considera che nel settore interno le erogazioni vengano agevolate nella forma del rifinanziamento e che nel settore esportazione esse siano, invece, agevolate in modo prevalente nella forma del contributo agli interessi.

I mezzi finanziari dell'istituto risulteranno, a fine 1974 e negli anni successivi i seguenti (tavola 3):

(miliardi di lire)

1974	1975	1976	1977	1978	1979
744	761	758	756	761	766

Il saldo tra i mezzi finanziari dell'istituto e gli impieghi risulterà, pertanto, il seguente (tavola 3):

(miliardi di lire)

1974	1975	1976	1977	1978	1979
106	207	339	444	533	598

2. Disponibilità per contributi.

Le operazioni di cui si è potuto, a suo tempo, assumere lo impegno comportano un onere complessivo per contributi agli interessi di 85 miliardi, dei quali 40 miliardi riguarderanno impegni assunti sino al 26 ottobre 1970 e 45 miliardi impegni assunti successivamente a tale data.

Gli impegni di 40 miliardi andranno a carico del conto economico dell'istituto (tavola 4); quelli di 45 miliardi, assunti successivamente all'istituzione del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973, faranno carico al predetto fondo (tavola 6).

Allo stesso fondo dovranno fare carico, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 295, gli oneri per mutui ordinari accordati agli istituti primari successivamente all'entrata in vigore della predetta legge. Tali oneri risultano di complessivi 5,2 miliardi (tavola 6).

Il fondo avrà a fine 1974 disponibilità di 9,1 miliardi, residue dello stanziamento complessivo di 30 miliardi previsto dal decreto-legge n. 745 del 1970.

Nel 1975, dovrebbero altresì affluire al predetto fondo gli otto decimi del dividendo allo Stato per l'anno 1974, stimati in 5 miliardi.

Vi faranno per contro carico erogazioni per 10,9 miliardi relativi a contributi e 0,8 miliardi relativi a oneri per mutui ordinari agli istituti primari. Pertanto, a fine 1975 le disponibilità residue del fondo risulteranno di 2,4 miliardi.

Considerato l'addebito dei contributi e degli oneri per mutui anche negli anni successivi, nonché il previsto afflusso di quote del dividendo attribuito allo Stato, il saldo nelle disponibilità del fondo presenterà il seguente andamento (tavola 6):

(miliardi di lire)

1974	1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
9,1	— 6,7	— 0,6	4 —	6,7	45,7	58,2

Le predette disponibilità appaiono sino a tutto il 1976 di entità del tutto esigua.

3. Obbligazioni e mutui.

Le obbligazioni in essere a fine esercizio ammonteranno a circa 730 miliardi a fronte di una consistenza, all'inizio del 1974, di 476 miliardi.

L'incremento netto della raccolta dovrebbe, quindi, risultare di 254 miliardi.

La consistenza dei mutui agli istituti primari dovrebbe risultare a fine esercizio di 458 miliardi, dei quali 316 miliardi per mutui ordinari e 142 miliardi per mutui speciali, concessi a fronte di operazioni per imprese colpite da calamità naturali.

L'incremento netto nella consistenza per l'intero esercizio 1974, risulterà di 39 miliardi per mutui ordinari e di 20 miliardi per quelli speciali.

II. — *Operazioni agevolabili nel 1975 in base alle disponibilità attuali o agli stanziamenti previsti.*

I saldi tra i mezzi finanziari dell'istituto e gli impieghi derivanti da impegni assunti a tutto il 1974 risulteranno, come indicato nel precedente paragrafo I, punto 1.3., nei prossimi anni i seguenti:

(miliardi di lire)

1974	1975	1976	1977	1978	1979
106	207	339	444	533	598

Nelle disponibilità sono inclusi gli aumenti del fondo di dotazione già predisposti dalla legge in 80 miliardi nel 1974 e in 20 miliardi nel 1975.

Poiché l'incasso della quota di 80 miliardi non è ancora avvenuto, si prevede che l'istituto potrà procedere soltanto all'inizio del 1975 all'accoglimento graduale di circa 350 miliardi di operazioni a valere sui propri mezzi, di cui si è già detto.

Questi 350 miliardi saranno destinati per 280 miliardi alle medie e piccole imprese e per 70 miliardi all'esportazione. Va ricordato che il settore esportazione dovrebbe anche contare sul previsto stanziamento di 100 miliardi per contributi agli interessi, di cui al disegno di legge governativo attualmente allo esame del Parlamento.

Tenuto conto dei tempi intercorrenti tra il momento dello accoglimento e quello dell'erogazione, i nuovi saldi che si determinerebbero nelle disponibilità a seguito dell'accoglimento, a partire dall'inizio del 1975, di nuove operazioni per 350 miliardi, si ridurrebbero ai seguenti:

(miliardi di lire)

1975	1976	1977	1978	1979
1	142	267	376	472

Qualora abbia corso lo stanziamento di 100 miliardi ripartiti nei singoli esercizi nel modo indicato dal disegno di legge le disponibilità del fondo speciale del Mediocredito centrale, nel quale affluisce il dividendo dello Stato, si modificherebbero nel modo indicato. Il calcolo delle disponibilità e delle esigenze di contributi per le nuove operazioni tiene conto della destinazione esclusiva al settore esportazione dello stanziamento di 100 miliardi di contributi, sopra richiamato.

(miliardi di lire)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
	—	—	—	—	—	—	—
Disponibilità attuali	9,1	—6,7	—0,6	4—	6,7	45,7	58,2
Stanziamenti previsti	4,—	10,—	11—	15—	15—	45—	100—
Totale	13,1	3,3	10,4	19—	21,7	90,7	158,2

Gli impegni per contributi, che deriverebbero dall'accoglimento di 400 miliardi di operazioni di credito all'esportazione attualmente giacenti, verrebbero ad essere all'incirca i seguenti:

(miliardi di lire)

1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
—	—	—	—	—	—
6	14	19	20	41	100

Le disponibilità del fondo risulterebbero, pertanto, le seguenti:

(miliardi di lire)

1974	1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
—	—	—	—	—	—	—
13,1	—2,7	—3,6	—	1,7	49,7	58,2

In conclusione, a valere sulle disponibilità finanziarie dello istituto nonché sull'atteso stanziamento di 100 miliardi di contributi all'esportazione, l'istituto potrebbe agevolare nel 1975 operazioni per complessivi 750 miliardi. Rimarrebbero non soddisfatte richieste di agevolazione per 190 miliardi.

Le domande di agevolazione soddisfatte riguarderebbero per 280 miliardi le medie e piccole imprese e per 470 miliardi l'esportazione.

III. — *Fabbisogno di nuovi mezzi finanziari o per contributi in relazione al residuo non coperto del* 1974 *e alle previsioni per il* 1975.

Le richieste di agevolazione, non coperte dalle attuali disponibilità e dal previsto stanziamento di 100 miliardi di contributi per l'esportazione, risulteranno di 890 miliardi.

Di questi, 190 miliardi sono relativi alle richieste pervenute nel 1974 e 700 miliardi si riferiscono alle richieste che perverranno, presumibilmente, entro il 1975.

Qualora i predetti importi dovessero essere agevolati nella forma del rifinanziamento, il fabbisogno finanziario risulterebbe il seguente:

(miliardi di lire)

1975	1976	1977	1978
—	—	—	—
133	210	266	301

Tenuto conto delle disponibilità di mezzi propri dell'istituto, indicate al paragrafo II, il fabbisogno di nuove assegnazioni in aumento del fondo di dotazione, qualora si ricorra a questa forma di intervento, risulterebbe il seguente:

(miliardi di lire)

	1975	1976	1977	1978
	—	—	—	—
Disponibilità attuali	1	142	267	376
Maggiore fabbisogno	133	210	266	301
Saldo	—132	—68	1	75

Tale fabbisogno è calcolato al netto delle maggiori disponibilità per contributi che si formerebbero in dipendenza dell'aumento del fondo di dotazione.

Il predetto fabbisogno di nuove assegnazioni di mezzi pubblici risulterebbe, pertanto, limitato agli esercizi 1975 e 1976 nei quali potrebbero essere stanziati rispettivamente 130 e 70 miliardi.

* * *

Il fabbisogno alternativo di contributi agli interessi, per la agevolazione di operazioni di credito nella misura sopra indicata, risulterebbe di complessivi 98 miliardi ripartiti nel modo seguente in base alle previste cadenze di erogazione:

(miliardi di lire)

1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
—	—	—	—	—	—
14	22	20	16	26	98

Le disponibilità del fondo per contributi appresso indicate, tengono conto contestualmente sia dello stanziamento di 100 miliardi di contributi agli interessi per l'esportazione, sia dell'erogazione dei contributi medesimi che si avrà negli anni in dipendenza dell'accoglimento di 400 miliardi di operazioni. Poiché non vi è completa coincidenza tra le cadenze di stanziamento e quelle di erogazione, le disponibilità nei singoli anni vengono a differire rispetto a quelle della colonna a fianco e della tavola 6, fermo restando il totale complessivo di 58,2 miliardi.

(miliardi di lire)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
	—	—	—	—	—	—	—
Disponibilità del fondo	13,1	—2,7	—3,6	—	1,7	49,7	58,2
Maggiore fabbisogno	—	14—	22—	20—	16—	26—	98—
Saldo	13,1	—16,7	—25,6	—20—	—14,3	23,7	—39,8

Si avrebbe, pertanto, un fabbisogno di nuovi stanziamenti per contributi agli interessi, alternativo a quello in aumento del fondo di dotazione precedentemente indicato, di complessivi 64 miliardi, da ripartirsi nel modo seguente:

(miliardi di lire)

1975	1976	1977	1978	Totale
—	—	—	—	—
4	26	20	14	64

Parte seconda

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Finanziamenti a favore di imprese, professionisti e privati danneggiati da calamità naturali.

Nel 1974 saranno accolte nuove operazioni per complessivi 43 miliardi, dei quali 24 miliardi circa si riferiscono alla legge 2 dicembre 1972, n. 734, 19 miliardi circa alla legge 17 maggio 1973, n. 205 e 1 miliardo circa alle leggi 18 marzo 1968 n. 241, 12 febbraio 1969 n. 7, 23 marzo 1973 n. 36.

I finanziamenti complessivamente ammessi all'agevolazione prevista dalle leggi a favore di imprese, professionisti e privati danneggiati da calamità naturali, ammonteranno a fine 1974 a 437 miliardi (tavola 7).

Per il finanziamento delle nuove operazioni ammesse alla agevolazione saranno concessi nel 1974 mutui speciali agli istituti primari per circa 35 miliardi, dei quali 10 miliardi con disponibilità provenienti dall'esercizio precedente. Al termine del 1974 i mutui speciali in essere risulteranno di circa 142 miliardi (tavola 7).

Nel 1975 si prevede di concedere nuovi mutui per circa 30 miliardi, relativi a finanziamenti effettuati nelle zone terremotate delle Marche.

A tutto il 1974 risulteranno corrisposti, a valere sul fondo contribuzioni di cui all'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge n. 1142 del 1966, 68 miliardi di contributi. Si prevede che nei successivi esercizi, in base agli impegni assunti e da assumere entro il 1975, saranno corrisposti ancora 48 miliardi di contributi (tavola 8).

Le disponibilità del fondo appaiono sufficienti alla copertura di questi contributi, nonché degli oneri su mutui speciali erogati o che si prevede di concedere a tutto il 1975.

Roma, addì 28 ottobre 1974

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 1

DISPONIBILITA' FINANZIARIE A FINE 1974
(miliardi di lire)

VOCI	Situazione all'1-1-1974 (α)	Consuntivo gennaio-settembre 1974 (β)	Variazioni ottobre-dicembre 1974 (γ)	Previsione aggiornata al 31-12-1974 (δ)	Previsioni iniziali del 1974 (ε)	Variazioni rispetto alle previsioni (ζ)=(δ)—(ε)
1. Mezzi operativi:						
1.1. Fondo di dotazione	630 —	630 —	+ 80 —	710 —	730 —	— 20 —
1.2. Riserva non investita	4,4	4,4	—	4,4	4,2	+ 0,2
1.3. Fondo rischi (a)	10,5	10,5	—	10,5	10,8	— 0,3
Totale	644,9	644,9	+ 80 —	724,9	745 —	— 20,1
2. Mutui e anticipazioni:						
2.1. Mutuo argentino (legge 3 dicembre 1957, n. 1196)	23 —	23 —	— 5 —	18 —	18 —	—
2.2. Mutuo surplus agricoli (legge 1° novembre 1957, n. 1087)	1,6	1,6	—	1,6	1,6	—
Totale	24,6	24,6	— 5 —	19,6	19,6	—
3. Totale disponibilità di provenienza pubblica per finanziamenti (1+2)	669,5	669,5	+ 75 —	744,5	764,6	— 20,1
4. Rientri anno 1974	—	96,7	42,6	139,3	130 —	+ 9,3
5. Erogazioni anno 1974	—	163,7	32,3	196 —	326,8	— 130,8
6. Impieghi anno 1974	581,3	648,3	— 10,3	638 —	778,1	— 140,1
7. Disponibilità residue	+ 88,2	+ 21,2	+ 85,3	+ 106,5	— 13,5	+ 120 —

(a) Degli importi indicati, 5 miliardi sono riservati per eventuali pagamenti per oneri derivanti dalla applicazione del parametro sui crediti alle esportazioni, anche se temporaneamente impiegati in finanziamenti.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 2

PREVISIONE DELLE DISPONIBILITA' E DEGLI IMPIEGHI PER OPERAZIONI APPROVATE A TUTTO IL 1974
(miliardi di lire)

VOCI	Previsioni del piano 1974 (α)	Consuntivo gennaio-settembre 1974 (β)	Variazioni previsioni ottobre-dicembre 1974 (γ)	Previsioni aggiornate (δ)	Variazioni (ε)
1. Credito agevolato:					
settore interno	130 —	13,1	4,5	17,6	— 112,4
settore esportazione	(a) 620 —	11,6	7,4	19 —	— 601 —
	750 —	24,7	11,9	36,6	— 713,4
2. Impegni assunti:					
settore interno	91 —	9,2	3,1	12,3	— 78,7
settore esportazione	465 —	7,8	5,6	13,4	— 451,6
	556 —	17 —	8,7	25,7	— 530,3
3. Erogazioni:					
settore interno	71,4	53,3	+ 15,3	68,6	— 2,8
settore esportazione	255,4	110,4	+ 17 —	127,4	— 128 —
	326,8	163,7	+ 32,3	196 —	— 130,8
4. Rientri:					
settore interno	51,2	34 —	+ 17,9	51,9	+ 0,7
settore esportazione	78,8	62,7	+ 24,7	87,4	+ 8,6
	130 —	96,7	+ 42,6	139,3	+ 9,3
5. Impieghi in essere:					
settore interno	168,9	168 —	— 2,6	165,4	— 3,5
settore esportazione	609,2	480,3	— 7,7	472,6	— 136,6
	778,1	648,3	— 10,3	638 —	— 140,1
6. Mezzi operativi	764,6	669,5	+ 75 —	744,5	— 20,1
7. Saldo disponibilità (6-51)	— 13,5	+ 21,2	+ 85,3	106,5	+ 120 —

(a) Comprende la seconda tranche di 120 miliardi relativi ad operazioni di carattere straordinario, di complessivi 350 miliardi di cui alla nota aggiuntiva al piano 1973, presentata nell'aprile 1973.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 3

PREVISIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE NEGLI ANNI DAL 1974 AL 1979 PER IMPEGNI ASSUNTI A TUTTO IL 1974

(miliardi di lire)

VOCI	1974	1975	1976	1977	1978	1979
1. Mezzi operativi:						
1.1. Fondo di dotazione	710 —	730 —	730 —	730 —	730 —	730 —
1.2. Riserva non investita (*a*) . .	4,4	6,4	9,9	14,3	19,2	24,4
1.3. Fondo rischi	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Totale . . .	724,9	746,9	750,4	754,8	759,7	764,9
2. Mutui e anticipazioni:						
2.1. Mutuo argentino (legge 3 dicembre 1957, n. 1196)	18 —	12 —	6 —	—	—	—
2.2. Mutuo surplus agricoli (legge 1° novembre 1957, n. 1087)	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Totale . . .	19,6	13,6	7,5	1,5	1,5	1,5
3. Totale disponibilità di provenienza pubblica per finanziamenti (1+2)	744,5	760,5	757,9	756,3	761,2	766,4
4. Impieghi in essere:						
4.1. Settore interno	165,4	119,3	79,3	56,3	40,2	32,2
4.2. Settore esportazione	472,6	434,6	339,6	255,6	187,7	135,6
Totale . . .	638 —	553,9	418,9	311,9	227,9	167,8
5. Saldo disponibilità per finanziamenti (3-4)	+ 106,5	+ 206,6	+ 339 —	+ 444,4	+ 533,3	+ 598,6

(*a*) A partire dal 1975 la riserva non investita e disponibile per finanziamenti si incrementa delle quote attribuite sia alla riserva ordinaria che straordinaria a fine esercizio, come dalla tavola 5.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 4

PREVISIONE DEI RICAVI LORDI E NETTI DA ONERI E DEI CONTRIBUTI DA ADDEBITARE AL CONTO ECONOMICO PER IMPEGNI ASSUNTI FINO AL 26 OTTOBRE 1970

(miliardi di lire)

VOCI	1974	1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
1. Ricavi lordi	25 —	27 —	27 —	27 —	27 —	108 —	241 —
2. Oneri:							
2.1. Spese di amministrazione	2,2	2,6	3,1	3,7	4,5	29 —	45,1
2.2. Contributi al 26 ottobre 1970	13,5	10,2	6,7	4,5	2,7	2,2	39,8
settore interno	0,8	0,5	—	—	—	—	1,3
settore esportazione . . .	12,7	9,7	6,7	4,5	2,7	2,2	38,5
2.3. Oneri per mutui ordinari anteriori alla legge n. 295 del 1973	1,2	1 —	0,7	0,5	0,3	—	3,7
2.4. Fondo rischi	—	—	—	—	—	—	—
2.5. Imposte	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	7,5
3. Saldo ricavi da destinare a riserva ordinaria e a dividendo dello Stato	7 —	12,4	15,7	17,5	18,7	73,6	144,9

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 5

PREVISIONE DEL DIVIDENDO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 MAGGIO 1973, N. 295 PER IMPEGNI ASSUNTI E DA ASSUMERE A TUTTO IL 1974

(miliardi di lire)

VOCI	1974	1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
1. Disponibilità residue a riserva ordinaria e a dividendo (tavola 4 punto n. 3) (*a*)	—	7 —	12,4	15,7	17,5	75,3	127,9
meno:							
riserva ordinaria	—	0,7	1,2	1,6	1,7	7,5	12,7
2. Saldo a dividendo	—	6,3	11,2	14,1	15,8	67,8	115,2
di cui:							
riserva straordinaria	—	1,3	2,3	2,8	3,2	13,6	23,2
fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295	—	5 —	8,9	11,3	12,6	54,2	92 —

(*a*) Il totale complessivo di tav. 4 risulta diminuito di 17 miliardi, corrispondenti al dividendo che si forma nel 1982, ma che diviene disponibile nell'esercizio successivo a chiusura del bilancio e che, pertanto, va oltre il periodo considerato.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 6

PREVISIONE DELLE EROGAZIONI DAL 1974 AL 1982 DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI PER IMPEGNI ASSUNTI DAL 26 OTTOBRE 1970 A TUTTO IL 1974 E DEGLI ONERI PER MUTUI

(miliardi di lire)

VOCI	1974	1975	1976	1977	1978	1979/82	Totale
1. Contributi da corrispondere per impegni assunti dal 26 ottobre 1970 a tutto il 1974							
settore interno	2,7	2,5	2 —	1,2	0,8	0,5	9,7
settore esportazione	4 —	8,4	6,7	5,4	4,5	6,5	35,5
Totale . . .	6,7	10,9	8,7	6,6	5,3	7 —	45,2
2. Oneri per mutui ordinari sul fondo di cui alla legge n. 295 del 1973	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	1,5	5,2
3. Totale contributi e oneri (1+2)	7,5	11,7	9,5	7,3	5,9	8,5	50,4
4. Disponibilità del fondo:							
da stanziamenti pubblici . . .	16,6	—	—	—	—	—	16,6
da dividendi (*a*)	—	5 —	8,9	11,3	12,6	54,2	92 —
5. Saldo disponibilità per contributi ed oneri sul fondo (4—3)	+ 9,1	— 6,7	— 0,6	+ 4 —	+ 6,7	+ 45,7	+ 58,2

(*a*) Dati di cui alla tavola 5, punto n. 2.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 7

OPERAZIONI STRAORDINARIE DI CUI ALLE LEGGI 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, 18 MARZO 1968, N. 241, 12 FEBBRAIO 1969, N. 7, 12 DICEMBRE 1970, N. 979, 26 MAGGIO 1971, N. 288, 2 DICEMBRE 1972, N. 734, 23 MARZO 1973, N. 36 E 17 MAGGIO 1973, N. 205.

(miliardi di lire)

VOCI	Consuntivo al 30-9-1974	Previsioni al 31-12-1974	Previsioni al 31-12-1975
Finanziamenti approvati:			
Legge 23 dicembre 1966, n. 1142	208,1	208,1	208,1
Legge 18 marzo 1968, n. 241	8,8	9 —	9,5
Legge 12 febbraio 1969, n. 7	52,2	52,2	52,2
Legge 12 dicembre 1970, n. 979	66,5	66,5	66,5
Legge 26 maggio 1971, n. 288	0,3	0,3	0,3
Legge 2 dicembre 1972, n. 734	59,2	80 —	81,8
Legge 23 marzo 1973, n. 36	0,1	0,5	0,5
Legge 17 maggio 1973, n. 205	16,5	20,5	26,5
Totale . . .	411,7	437,1	445,4
Mutui concessi agli istituti primari (in essere)			
1. a 10 anni:			
legge n. 1142	33,4	33,4	22,9
legge n. 7	3,5	3,5	2,9
legge n. 979	31 —	31 —	27,5
legge n 734 e legge n. 205	30 —	55 —	85 —
2. a 15 anni:			
legge n. 7	19,1	19,1	17,6
Totale . . .	117 —	142 —	155,9

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 8

OPERAZIONI STRAORDINARIE DI CUI ALLE LEGGI 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, 18 MARZO 1968, N. 241, 12 FEBBRAIO 1969, N. 7, 12 DICEMBRE 1970, N. 979, 26 MAGGIO 1971, N. 288, 2 DICEMBRE 1972, N. 734, 23 MARZO 1973, N. 36 E 17 MAGGIO 1973, N. 205. CONTRIBUTI AGLI INTERESSI, ONERI PER MUTUI E DISPONIBILITA' DEL FONDO CONTRIBUZIONI DI CUI ALL'ART. 31 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.

(miliardi di lire)

VOCI	1974 e precedenti	1975	1976	1977	1978	1979	1980 e seguenti	Totale
1. Contributi per finanziamenti:								
1.1. accolti al 31 dicembre 1974	67,6	10 —	9,5	8 —	7 —	5 —	6,9	114 —
1.2. da accogliere nel 1975	—	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	2 —
1.3. Totale	67,6	10,4	9,9	8,4	7,2	5,2	7,3	116 —
2. Oneri per mutui speciali a carico del fondo	11,8	4,4	4,1	3,4	2,6	1,4	3,2	30,9
3. Contributi ed oneri a carico del fondo (1+2)	79,4	14,8	14 —	11,8	9,8	6,6	10,5	146,9
4. Assegnazioni di bilancio	129,9	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	153,9
5. Saldo disponibilità	+ 50,5	— 10,8	— 10 —	— 7,8	— 5,8	— 2,6	— 6,5	+ 7 —

(2683)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974 e 9 gennaio 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia) con effetto dal 6 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972, 18 gennaio 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 23 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974 e 25 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(4343)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia) con effetto dal 6 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972, 18 gennaio 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 23 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974, 25 ottobre 1974 e 23 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(4344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Morgano (Treviso) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964 e successivo decreto ministeriale di rettifica 13 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 marzo 1966.

(4194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Roberto Sirtori, nato ad Alessandria il 12 marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Roma il 25 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4193)

La dott.ssa Francesca Barbarulo, nata a Napoli il 19 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 26 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario predetto.

(4190)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 33, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Elvira Bellagamba Marchili, avverso la decisione 26 ottobre 1967, n. 12118, adottata dalla commissione dei ricorsi, presso il provveditorato agli studi di Rieti, su un precedente gravame, con cui l'interessata reclamava il conferimento, a completamento di orario, di tre ore disponibili presso la sezione staccata di Poggio Moiano.

(4129)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 maggio 1975, concernente la fissazione dei prezzi di obiettivo, di intervento e premi per il tabacco greggio, validi per la campagna di commercializzazione 1975-76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1975, all'art. 2, dove è scritto « Perustitza ..... *116.581* », leggasi: « Perustitza ..... *116.381* ».

(4409)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casazza

Con decreto 10 gennaio 1975, n. 376, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Drione in comune di Casazza (Bergamo) segnato nel catasto del comune censuario di Mologno al foglio n. 4 mappale 1343 1/2 della superficie di mq 2700 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 giugno 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4276)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castel S. Pietro Terme

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 962, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sulla sponda sinistra del torrente Sillaro in frazione Frassineto del comune di Castel S. Pietro Terme (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 169 mappale 16 della superficie di ha 2.63.12 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 dicembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione 29 gennaio 1974 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4279)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di fiume nei comuni di Aquileia e di Terzo

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 917, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo, golene e arginature del fiume Anfora segnati nel catasto del comune di Aquileia ai mappali 1136/1 B (ha 7.75.00) e 1157/B (ha 5.96.00) per ha 13.71.00; e nel catasto del comune di Terzo ai mappali 1437/B (ha 7.67.00); 158/B (ha 0.21.90); 173/1 B (ha 0.25.50); 1429/1 B-C (ha 0.03.80); 173/2 B (ha 1.77.20); 173/2 C (ha 0.05.20); 174/1 B (ha 0.12.40) per ha 10.13.00 della superficie complessiva di ha 23.84.00 ed indicati nelle planimetrie in scala 1:4000 con allegata rilevazione catastale rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetrie con allegata rilevazione catastale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4280)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1975, il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2517/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Cisterna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1975, il comune di Castello di Cisterna (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2518/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1975, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.727.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2519/M)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1975, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2520/M)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1975, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2521/M)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1975, il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2522/M)

Autorizzazione al comune di Colli a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1975, il comune di Colli a Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.091.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2523/M)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1975, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.342.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2524/M)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1975, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.975.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2525/M)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1975, il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 330.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2526/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1975, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 467.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2527/M)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1975, il comune di Cento (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2528/M)

Autorizzazione al comune di Nettuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1975, il comune di Nettuno (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 353.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2529/M)

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1975, il comune di Leonessa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.657.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2530/M)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1975, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2531/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1975, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2532/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1975, il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2533/M)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1975, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534/M)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1975, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2535/M)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1975, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.541.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 23 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,95	623,95	624,05	623,95	623,60	623,90	623,90	623,95	623,95	623,95
Dollaro canadese	606,30	606,30	606,80	606,30	606,42	606,30	605,75	606,30	606,30	606,30
Franco svizzero	251,15	251,15	251,15	251,15	251,20	251,15	251,11	251,15	251,15	251,10
Corona danese	115,23	115,23	115,30	115,23	115,27	115,20	115,30	115,23	115,23	115,20
Corona norvegese	126,75	126,75	126,80	126,75	126,55	126,70	126,65	126,75	126,75	126,70
Corona svedese	159,50	159,50	159,50	159,50	159,59	159,50	159,47	159,50	159,50	159,50
Fiorino olandese	260,04	260,04	260,14	260,04	260,59	260,05	260,10	260,04	260,04	260 —
Franco belga	17,9815	17 —	17,99	17,9815	17,96	17,98	17,96	17,9815	17,9815	17,98
Franco francese	156,11	156,11	156 —	156,11	155,78	156,10	156,11	156,11	156,11	156,10
Lira sterlina	1450,80	1450,80	1452 —	1450 —	1446,30	1450,80	1451 —	1450,80	1450,80	1450,80
Marco germanico	267,29	267,29	267,40	267,25	266,89	267,25	267,53	267,29	267,29	267,30
Scellino austriaco	37,75	37,75	37,75	37,75	37,72	37,70	37,70	37,75	37,75	37,75
Escudo portoghese	25,755	25,755	25,77	25,755	25,71	25,75	25,78	25,755	25,755	25,75
Peseta spagnola	11,21	11,21	11,20	11,21	11,18	11,20	11,2175	11,21	11,21	11,20
Yen giapponese	2,146	2,146	2,15	2,146	2,137	2,15	2,145	2,146	2,146	2,14

Media dei titoli del 23 maggio 1975

Rendita 5 % 1935	96,800
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,775
» 5 % (Città di Trieste)	92,650
» 5 % (Beni esteri)	91,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	82,325
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,200
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,150
» poliennali 7 % 1978	93,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1975

Dollaro USA	623,925
Dollaro canadese	606,025
Franco svizzero	251,13
Corona danese	115,265
Corona norvegese	126,70
Corona svedese	159,485
Fiorino olandese	260,07
Franco belga	17,971
Franco francese	156,11
Lira sterlina	1450,90
Marco germanico	267,41
Scellino austriaco	37,725
Escudo portoghese	25,767
Peseta spagnola	11,214
Yen giapponese	2,145

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975, relativi al giorno 19 maggio 1975, deve essere apportata la seguente modifica: Franco francese da Lit. *154,74* a Lit. *154,75*.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00190 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio.

La prova scritta verterà su un componimento in lingua italiana.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

La prova pratica di dattilografia verterà su una scrittura sotto dettato su macchina « Olivetti » alla velocità di 180 battute al minuto.

Il colloquio verterà sulle materie appresso indicate:

a) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto per la scuola d'obbligo);

b) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

c) nozioni di statistica.

La prova scritta del concorso di cui al precedente art. 1 avrà luogo, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, 4, il giorno 3 novembre 1975, salva la facoltà di istituire altre sedi di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere la prova predetta.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di sette decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a coadiutore.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 120, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 882.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 48.400, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 275

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;
b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . dal . . . al (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . .

. ., addì . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare: è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . », ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4222)

Concorso, per titoli, a nove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per titoli, a commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'Amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per titoli, a nove posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'uffcio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli, diplomi o attestati di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 700.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Esame dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli, effettua l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli e forma la graduatoria di merito degli aspiranti.

La votazione complessiva è stabilita dai voti attribuiti dalla commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 4.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 5;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a commesso.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 100, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 735.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 48.400, oltre gli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 276

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a nove posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . conseguito presso . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) allega i sottoelencati documenti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) .

addì .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare: è attualmente in servizio militare presso il . . »; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . »; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4221)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a sette posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere (assistenti), tenuto conto della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, risultano disponibili sette posti;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire il concorso di che trattasi;

Visto il parere favorevole n. 13/74 del 18 giugno 1974 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi d'esame per il concorso ad assistente nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di assistente in prova (parametro 120), nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola di 1° grado o di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema semplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi - secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) Prova scritta:

componimento di cultura generale.

B) Prova pratica di dattilografia:

scrittura a macchina, sotto dettato o copiatura, di almeno una facciata di foglio formato protocollo di un brano o prospetto scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 30 parole).

C) Colloquio:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi e operazioni di aritmetica. Potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale, estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni, media aritmetica; pesi specifici dei corpi. Elementi di geometria: figure piane e solidi; area, volumi, superficie;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La prova scritta avrà luogo in Roma il 12 luglio 1975 con inizio alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicati.

La prova pratica di dattilografia, la cui data sarà stabilita direttamente dalla commissione, si svolgerà in Roma presso il Ministero, via Molise, 2.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 14.

Alla prova di dattilografia saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Il giorno e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati almeno quindici giorni prima, e nella quale, sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica di dattilografia non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che, oltre alla prova scritta, avranno superato la prova pratica di dattilografia.

Ai singoli candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione con lettera raccomandata r.r. almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo e con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del punteggio ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che verranno assegnati ai distretti minerari di Iglesias, Napoli, Carrara, Bologna e Padova, alla sezione di Napoli dell'Ufficio nazionale minerario degli idrocarburi ed al servizio geologico della Direzione generale delle miniere, saranno assunti in qualità di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad assistente, se ritenuti idonei dal consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso, spetta allo impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad assistente in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso, che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe

a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1975
Registro n. 6 Industria, foglio n. 323

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di assistente in prova nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . (5);

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4297)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1974, n. 304, concernente l'adeguamento dello organico del magistrato alle acque di Venezia, i ruoli organici dei dirigenti tecnici e dei direttivi tecnici di questo Ministero risultanti dalle tabelle allegate rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e al decreto ministeriale emanato di concerto con quello per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, sono stati aumentati, tra gli altri, di venti unità complessivamente;

che anche in pendenza del provvedimento di riordino del ruolo organico dei direttivi tecnici previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, sedici delle suddette unità di personale tecnico possono considerarsi vacanti nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile;

Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque, i suddetti sedici posti è opportuno siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale; e, in considerazione dell'urgenza, abbreviandosi i termini per la presentazione delle domande;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1974, n. 10301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 20 dicembre 1974;

Considerato che occorre procedere alla riserva dei posti prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero è stato autorizzato, fra l'altro, per obiettive ed inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi tuttora non effettuata;

Ritenuto di doversi abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè di derogare alle disposizioni vigenti circa l'obbligo di sentire il Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma d'esame e circa l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in quanto gli interventi per la difesa di Venezia e l'assunzione del personale all'uopo necessario rivestono carattere di particolare urgenza;

Considerato che nel ruolo in argomento sussistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico regionale, per esami, a sedici posti di ingegnere in prova da destinare presso gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico regionale, per esami, a sedici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

Dei predetti sedici posti, cinque sono riservati al personale di questa amministrazione in possesso dei titoli prescritti negli articoli seguenti e tre agli impiegati delle carriere di concetto di questa amministrazione che siano in possesso dei requisiti prescritti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito o distaccato ad uffici aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma

del presente articolo, solo dopo che avrà compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegneria;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 1 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni soprapprecisate circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 23 e 24 luglio 1975, in Venezia, presso la Fondazione Cini - Isola San Giorgio Maggiore, dove i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8, muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 6 del presente decreto, senza attendersi alcun altro preavviso.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I certificati di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 53

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità.*

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche.*

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione. industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime.*

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica.*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia.*

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione.*

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine.*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica.*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione.*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 15 marzo 1975

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a sedici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93. nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie vice brigadieri, sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, librettò di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli e i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(4298)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1974, n. **71.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1973, n. 9, recante « Interventi per il miglioramento degli alberghi e delle pensioni classificate nelle categorie minori, delle locande e dei locali adibiti all'esercizio di affittacamere ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 6 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 9, è sostituito con il seguente:

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 non possono superare il 30 % della spesa e comunque l'importo di L. 2.500.000. Nel caso che i lavori di miglioramento e di rinnovo dell'arredamento siano effettuati congiuntamente, i contributi non possono superare il 30 % della spesa e comunque l'importo di L. 4.000.000.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 non possono superare il 50 % della spesa e comunque l'importo di L. 1.500.000.

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 9, è sostituito con il seguente:

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale con la quale viene liquidato il 50 % del contributo stesso e sono fissati i termini entro i quali le singole iniziative o i lavori devono essere portati a compimento.

La liquidazione finale ha luogo previo accertamento, da parte dei comuni competenti per territorio, della regolare e puntuale esecuzione dei lavori o attuazione delle iniziative.

La giunta regionale per quanto previsto al secondo comma dell'art. 4 accerterà, in ordine ai beneficiari la eventuale sussistenza di altri contributi concessi per analoghe provvidenze e l'ammontare degli stessi.

Art. 3.

La misura della percentuale a carico del bilancio regionale per le spese conseguenti agli accertamenti da liquidare ai comuni, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 9, è elevato al 3 % dell'ammontare del contributo stesso.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 novembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *ottobre* 1974 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *novembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1974, n. **72.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, recante « Provvidenze per l'adeguamento del patrimonio alberghiero, per il potenziamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e per il miglioramento delle aziende della ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 6 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, è sostituito con il seguente:

« Le domande per la concessione dei contributi sono dirette al presidente della giunta regionale e presentate, entro il 1° marzo di ogni anno, al sindaco del comune nel cui territorio è localizzata l'iniziativa.

Le domande devono essere corredate:

a) dal progetto e dal computo metrico estimativo delle opere;

b) dal piano di finanziamento;

c) dalla relazione illustrativa che dimostri la rispondenza dell'opera o dell'iniziativa alle finalità espresse dalla presente legge.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 7 i sindaci dei comuni trasmettono al presidente della giunta regionale, nei termini di cui al primo comma, l'elenco delle domande ricevute ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, è sostituito con il seguente:

« I comuni istruiscono le domande, pervenute nel termine di cui all'articolo precedente, entro i trenta giorni successivi.

I comuni esprimono un parere globale motivato con riferimento alle esigenze dello sviluppo del proprio territorio, pronunciandosi altresì sull'ordine di priorità da darsi all'accoglimento delle domande stesse entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

Ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma, i comuni, previa acquisizione del parere dell'ente provinciale per il turismo, sentono le organizzazioni rappresentative a livello locale dei soggetti beneficiari e le oranizzazioni dei sindacati dei lavoratori. Nel caso in cui le predette organizzazioni non siano rappresentate a livello locale, saranno sentite le organizzazioni provinciali o, in mancanza, le organizzazioni regionali.

I sindaci entro due mesi dal termine di cui all'art. 6, trasmettono al presidente della giunta regionale il parere del comune, le domande e tutta la documentazione a corredo di esse, ivi compreso il parere espresso dall'ente provinciale per il turismo ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, è sostituito con il seguente:

« I consigli dei comuni compresi nelle zone di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono delegare la comunità montana a svolgere le funzioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 7.

A tal fine, entro lo stesso termine, i sindaci dei comuni inviano al presidente della comunità montana le domande istruite con la relativa documentazione.

Entro i trenta giorni successivi al ricevimento, il presidente della comunità montana rimette al presidente della giunta regionale tutti gli atti unitamente al parere globale motivato e alla pronuncia sull'ordine di priorità di cui al secondo comma dell'art. 7 ».

Art. 4.

L'art. 10 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, è sostituito con il seguente:

« I contributi sono concessi con delibera della giunta regionale che determina la spesa da ammettere a contributo, fissa il termine entro il quale dovrà essere presentata l'ulteriore documentazione necessaria anche ai fini della liquidazione di cui al successivo art. 11, stabilisce la data entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa ovvero la data di ultimazione dei lavori quando l'iniziativa ne comporti l'effettuazione.

La giunta regionale, per quanto previsto dall'art. 5, secondo comma, accerterà, in ordine ai beneficiari, l'eventuale sussistenza di altri contributi concessi da enti pubblici per analoghe provvidenze e l'ammontare degli stessi ».

Art. 5.

L'art. 11 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, è sostituito con il seguente:

« A seguito dell'adozione della delibera della giunta regionale, viene liquidata una quota pari al 50 % del contributo, quando trattasi di iniziative di privati operatori, enti pubblici e associazioni del tempo libero, ovvero l'importo totale del contributo quando trattasi di iniziative di comuni, provincie, comunità montane, loro consorzi e associazioni.

In questo ultimo caso le somme liquidate sono depositate su appositi conti correnti a disposizione degli enti interessati presso i relativi tesorieri al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria. Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità, in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L'anticipazione concerne le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1 con esclusione di quelle di privati operatori, enti pubblici e associazioni del tempo libero dirette alla costruzione, allestimento di complessi ricettivi complementari nonchè allo adattamento di immobili a loro uso.

La liquidazione del residuo 50 % del contributo e la liquidazione dell'importo totale del contributo, nei casi previsti al terzo comma, ha luogo previo accertamento, da parte dei comuni competenti per territorio, della regolare e puntale esecuzione dei lavori o attuazione delle iniziative ».

Art. 6.

La misura della percentuale a carico del bilancio regionale per le spese conseguenti agli accertamenti, da liquidare ai comuni, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, è elevata al 3 % del contributo erogato.

Art. 7.

Il testo della lettera *a*) dell'art. 14 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, è sostituito con il seguente:

« *a*) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nella delibera della giunta regionale con la quale è concesso il contributo ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ».

Firenze, addì 27 novembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 ottobre 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 novembre 1974.

(4240)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751410)